SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 145

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 gennaio 2000)

INDICE

BEVILACQUA: sulla tutela della collezione dei gioielli di Murat (4-17018) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*) *Pag.* 10215

DE LUCA Michele: sull'associazione Gruppo scuola di Parma (4-14805) (risp. TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*) 10216

GAMBINI: sulla candidatura alle elezioni amministrative di giornalisti della RAI (4-15742) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10218

MARRI: sull'installazione di antenne e ripetitori nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) (4-16937) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*) 10219

MILIO: sull'attuazione di uno sciopero dei lavoratori delle poste (4-15481) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10225

sulle condizioni detentive del signor Fausto Faccia (4-15773) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10226

MULAS: sulle rapine ai danni dell'ufficio postale di Nule (Sassari) (4-11387) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10228

MUNDI: sull'erogazione dei contributi a favore dei giornali organi di movimenti politici (4-16223) (risp. MINNITI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 10228

MUNGARI: sulla situazione dell'istituto penitenziario di Crotone (4-16640) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) *Pag.* 10229

PARDINI: sulla trasmissione televisiva dei processi (4-14157) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10231

PETRUCCI: sulla trattazione delle controversie relative a cause di lavoro (4-15371) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10233

RIGO: sulla pubblicità ingannevole diffusa dalla Omnitel (4-15005) (risp. MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 10235

RUSSO SPENA: sulla verifica dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (4-15234) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10238

SERENA, MANFROI: sull'uso del dialetto napoletano in alcuni programmi della RAI (4-13885) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10239

WILDE: sulla trasmissione della RAI «Speciale TG1 *referendum*» del 18 aprile 1999 (4-14964) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10240

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

BEVILACQUA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che nei giorni scorsi un quotidiano francese avrebbe riportato la notizia dell'interessamento di un noto museo parigino all'acquisto dei gioielli di Murat, facenti parte di una collezione privata di una famiglia di Pizzo (Vibo Valentia);

che a seguito della notizia sono state elevate vibrate proteste da parte del mondo culturale napitino ed in particolare del vice presidente dell'assessorato culturale «Pro castello Murat» di Pizzo, all'interno del quale è in fase di allestimento il museo murattiano;

che la suddetta collezione comprende pezzi di inestimabile valore tra cui un orologio da tasca in oro tempestato di brillanti con effigie in smalto riproducente il volto di Carolina Bonaparte, una *parure* composta da un *collier* con due pendenti su cui sono incisi a smalto i profili di Murat e Carolina, una tabacchiera d'oro arricchita di smalti e un sigillo privato della regina Carolina composto da due grossi topazi montati in un costone d'oro lavorato a granulazioni;

che tali gioielli, oltre all'immenso valore storico, rappresenterebbero un volta collocati nell'istituendo museo, una ulteriore fonte d'attrazione turistica;

che già in passato il consiglio regionale della Calabria aveva presentato una mozione con la quale si auspicava che la giunta regionale impegnasse la somma di trecento milioni per l'acquisto dei preziosi reperti,

l'interrogante chiede di sapere se, considerata la modesta somma da investire e l'importanza che i preziosi rivestono per il patrimonio storico della città di Pizzo, della provincia di Vibo Valentia e della Calabria tutta, non si ritenga di poter assumere un impegno di spesa finalizzato all'acquisto dei preziosi, ciò al fine di evitare che vengano trasferiti nel museo parigino di cui si è detto.

(4-17018)

(4 novembre 1999)

Risposta. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto,per quanto di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, si comunica che la collezione di gioielli appartenenti a Gioacchino Murat è stata dichiarata di eccezionale interesse artistico e storico ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1089 del 1939 con decreto del direttore generale del 26 luglio 1999.

L'uscita della raccolta dal territorio nazionale è dunque vietata ai sensi dell'articolo 35 della stessa legge, come modificato dall'articolo 17 della legge n. 88 del 1998.

Se il proprietario formulerà un'offerta d'acquisto a questa amministrazione, tale proposta verrà valutata nel corso del corrente esercizio finanziario.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Melandri

(19 gennaio 2000)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri senza portafoglio per la solidarietà sociale e per gli affari regionali.* – Premesso:

che la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» mutua esperienze da tempo maturate nel nostro paese da associazioni del volontariato e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

che, coerentemente, la stessa legge (articolo 2) prevede che «gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento» – volti a «favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza» da trasmettere alle regioni per l'approvazione ed il finanziamento;

che a Parma è attiva, fin dal 1972, l'associazione «Gruppo scuola», promotrice di numerosi progetti volti a realizzare i ricordati obiettivi (quali: progetto «Montanara», progetto «adolescenti e giovani» ed altri) ed ora risulta riconosciuta come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS);

che, in tale qualità, il «Gruppo scuola» prevede di partecipare alla definizione, da parte del comune di Parma, dei «piani d'intervento» in favore dei giovani e degli adolescenti, per i quali potrebbe dare il prezioso contributo di una lunga esperienza in materia;

che, proprio per questo, la prospettata istanza di partecipazione del «Gruppo scuola» risulta inserita in un documento sottoscritto da numerosi cittadini (compreso lo scrivente) in occasione di un'affollata assemblea svoltasi in Parma il 27 febbraio 1999;

che, da informazioni di stampa (Polis del 26 marzo 1999), si apprende che quella istanza non sarebbe stata ancora accolta;

che si ignora, peraltro, se altre organizzazioni lucrative di utilità sociale (ONLUS) siano, dal comune di Parma, parimenti escluse dalla partecipazione alla definizione di detti «piani d'intervento»);

che, lungi dal limitarsi ad una sterile critica, s'intende con la presente soltanto promuovere la partecipazione prospettata,

si chiede di conoscere:

quale sia la verità dei fatti denunciati in premessa;

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati;

quali iniziative il Governo intenda assumere per promuovere, se del caso, la partecipazione dell'associazione «Gruppo scuola» e di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) alla definizione dei «piani d'intervento», ricordati in premessa, da parte del comune di Parma.

(4-14805)

(7 aprile 1999)

Risposta. – Da elementi assunti presso l'amministrazione comunale di Parma risulta che l'amministrazione stessa da anni non solo riconosce, ma supporta, attraverso finanziamenti e sostegni economici diretti o indiretti, il Gruppo scuola, associazione che da tempo opera relativamente all'area dei minori e degli adolescenti, presso un quartiere della città caratterizzato dalla presenza di situazioni a rischio, emarginazione sociale e devianza

L'associazione in questione, che ha operato in stretta collaborazione con le realtà istituzionali e non istituzionali del territorio, contribuendo in modo significativo alla realizzazione di interventi ed iniziative rivolte agli adolescenti e preadolescenti del quartiere, si è avvalsa del sostegno economico diretto (finanziamenti) e indiretto (concessione in uso di locali) dell'amministrazione comunale e della AUSL, che per delega gestisce le competenze relative all'area dei minori.

Tali attività, che hanno rappresentato opportunità sicuramente preziose per la comunità nel suo insieme, si sono sviluppate in un'ottica di rete, e, dunque, di piena integrazione e collaborazione.

A testimonianza della valorizzazione e del riconoscimento che il comune di Parma, la regione Emilia-Romagna e il Governo hanno attribuito al Gruppo scuola, vengono elencati di seguito (per fonte, importo e anno di riferimento) i vari finanziamenti di cui tale associazione ha usufruito e sta usufruendo.

1. Contributi dello Stato previsti dalle leggi n. 216 del 1991 e n. 465 del 1994 aventi per oggetto «Interventi in favore di minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose»:

contributo concesso anno 1994 lire 76.032.500;
contributo concesso anno 1996 lire 45.600.000;
contributo concesso anno 1997 lire 55.200.000;
contributo concesso anno 1998 lire 61.000.000.

Anche per il 1999 il comune di Parma ha inoltrato la richiesta di finanziamento.

2. Contributi del comune erogati attraverso la AUSL di Parma:

contributo concesso anno 1997 lire 130.000;

contributo concesso anno 1998 lire 130.000;
contributo concesso anno 1999 lire 140.000.

3. Contributi erogati direttamente dal comune di Parma e altri impegni a valenza economica:

contributo di sostegno all'associazione per l'anno 1996: lire 4.000.000;

affitto in uso gratuito, dal 1996, dei locali dell'ex scuola «Vittorio Emanuele»;

affitto dei locali del centro civico Cinghio dal 1992, per i primi due anni dietro corresponsione di un affitto simbolico di lire 150.000 all'anno, poi, a seguito della finanziaria 1994 che impediva alle pubbliche amministrazioni di concedere in uso gratuito alle associazioni locali di proprietà, è stato fissato un affitto ad equo canone che, ad oggi, corrisponde a circa lire 350.000 mensili.

4. Contributi regionali:

all'interno del «Progetto Altalena», presentato dalla AUSL e finanziato dalla legge regionale n. 2 del 1985 con un importo di lire 54.000.000, la quota prevista per il Gruppo scuola (e in parte già percepita) è di lire 30.000.000.

Come si evince da questi dati al Gruppo scuola è stato riconosciuto, in ambito comunale, regionale e centrale, un importante ruolo, cui è corrisposto un sostegno economico altrettanto significativo.

Il Ministro per la solidarietà sociale
Turco

(18 gennaio 2000)

GAMBINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 20 giugno 1999 la stampa locale ha dato notizia di una conferenza stampa nella quale il candidato sindaco del comune di Rimini del Polo delle Libertà annunciava quale sarebbe stata la composizione della propria giunta comunale in caso di vittoria nel ballottaggio;

che nella squadra annunciata figuravano anche due giornalisti della RAI, Francesco Carasso della redazione regionale dell'Emilia-Romagna ed Andrea Basagni della redazione delle Marche;

che entrambi i TG regionali vengono visti nel comune di Rimini,

l'interrogante chiede di conoscere:

se le normative esistenti consentano ai giornalisti RAI di svolgere la propria professione anche con presenza in video mentre sono candidati a svolgere il ruolo di assessori comunali, a campagna elettorale in corso;

qualora ciò non fosse previsto, quali provvedimenti siano stati assunti nei confronti dei giornalisti summenzionati;

qualora non vi fossero normative in merito, se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario provvedere con una propria iniziativa.

(4-15742)

(6 luglio 1999)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato quanto segue.

Il giornalista Francesco Carasso – pur non avendo lo stesso formalizzato alcuna adesione alla eventuale giunta del candidato alla carica di sindaco del comune di Rimini – non è stato utilizzato per i servizi elettorali dal 20 giugno 1999 fino allo svolgimento della consultazione per il ballottaggio.

In merito al giornalista Andrea Basagni, la concessionaria RAI ha invece comunicato che, poiché l'interessato non aveva accettato – né per iscritto, né verbalmente – alcuna forma di impegno politico, il medesimo è stato utilizzato senza limitazioni nelle varie edizioni del TG regionale delle Marche, in adesione alle disposizioni vigenti in materia.

Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

(21 gennaio 2000)

MARRI. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni e della sanità.* – Premesso:

che da qualche tempo gli abitanti del comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) manifestano vibrate proteste per le problematiche inerenti al rapporto salute dei cittadini per la installazione di antenne ripetitori TV e telefonia cellulare;

che all'uopo è stata promossa una raccolta di firme, interessando del problema il consiglio comunale e il consiglio della provincia di Arezzo;

che esiste, altresì, una petizione popolare per la risoluzione del contratto di locazione della Torre del Cassero alla società Omnitel, considerata l'importanza storico-artistica di tale Torre, simbolo di Castiglion Fiorentino, posta sotto la protezione della soprintendenza delle belle arti, che risente senza dubbio della presenza dei ripetitori Omnitel sia a livello strutturale, sia a livello architettonico;

che i lavori di ristrutturazione della Torre medesima, a carico della società Omnitel, non sono stati ad oggi effettuati nonostante siano trascorsi circa due anni dalla stipulazione del contratto sopra menzionato;

che il canone di locazione pattuito è del tutto irrisorio rispetto alla cifra totale del bilancio comunale e l'eventuale venir meno del canone medesimo non inciderebbe, pertanto, sul bilancio nel suo complesso;

che esistono prove certe della dannosità delle onde elettromagnetiche emesse dai vari dispositivi elettrici ed elettronici, confermata anche dal fatto che l'Enel sta procedendo all'interramento graduale degli elettrodotti che creano forti campi elettromagnetici;

che il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, – «Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana» – all'articolo 1, comma 1, prevede la fissazione di valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz;

che lo stesso decreto, all'articolo 5, stabilisce che nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti e che le modalità e i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province autonome;

che il consiglio provinciale di Arezzo, di recente, ha approvato un ordine del giorno all'unanimità impegnando il presidente a intervenire presso la regione Toscana affinchè venga messa in discussione e approvata una legge che dia attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto citato;

che è opportuno ricordare che esiste già un traliccio in località Mammi dove sono collocate antenne dei vigili urbani, radio private e altro,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda attivarsi per la rimozione dei ripetitori della società Omnitel dalla Torre del Cassero, al fine di non deturpare il monumento, collocandoli nei pressi dell'antenna già esistente citata in premessa;

se non si ritenga di dover adottare provvedimenti volti alla tutela della salute dei cittadini per la installazione di antenne ripetitori TV e telefonia cellulare, considerata la dannosità delle onde elettromagnetiche emesse dai dispositivi elettrici ed elettronici;

per quali motivi non siano ancora iniziati i lavori di ristrutturazione della Torre del Cassero, a due anni dalla stipulazione del contratto.

(4-16937)

(27 ottobre 1999)

Risposta. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, per quanto di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, si comunica che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo, a seguito dell'autorizzazione comunale n. 50 del 18 giugno 1997, ha approvato, con nota n. 6871 del 9 luglio 1997, l'inserimento di tre piccole antenne sulla parte terminale della Torre del Cassero, e più precisamente in aderenza alla cella campanara che sormonta la stessa Torre. Tale approvazione è stata rilasciata in quanto si è ritenuto che l'intervento non fosse lesivo del monumento, avendone concordato la posizionatura e l'effetto cromatico. I lavori sono stati eseguiti come da progetto.

Per quanto concerne la ristrutturazione di alcune parti architettoniche della Torre da parte della Omnitel, si fa presente che alcune opere sono state realizzate e che sono a carico dell'amministrazione comunale.

Il Ministero della sanità, per gli aspetti di sua competenza, ha comunicato che le stazioni radio base (SRB) per la telefonia cellulare rientrano fra le «sorgenti» di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radio frequenza e microonde).

Tali stazioni radio base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la stazione radio base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1 Ghz = 1.000 Mhz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretta (<10º) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico

nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (RF) sono strette e lunghe circa un metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 metri, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete Internet (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a *spot*, e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal «fondo urbano di radiazione elettromagnetica» già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto superiore della sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna «correlazione» tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto superiore di sanità (ISS) e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS e ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio – lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analoga eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati per numero, qualità, consistenza, potenza statistica insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione casuale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli «obiettivi di qualità» da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz, campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione

a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente *in itinere*, raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione mondiale della sanità «uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità».

A tale proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione dell'Unione europea inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Govemo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 («Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana»).

Il regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti «... a permanenze non inferiori a quattro ore ...» (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle regioni ed alle province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Melandri

(19 gennaio 2000)

MILIO. – *Al Ministro delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che da notizie di agenzia risulta confermato lo sciopero dei lavoratori delle poste proclamato per lunedì 7 giugno 1999 in segno di protesta per la ristrutturazione aziendale;

che questo sciopero comporterà la chiusura di tutti gli sportelli e il blocco del recapito della corrispondenza proprio durante l'ultima settimana di campagna elettorale per le elezioni europee con gravissimo pregiudizio per tutta l'attività di propaganda elettorale e di informazione dei cittadini da parte delle liste e dei candidati,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che in questo caso lo sciopero non concretizzi un atto di interruzione di pubblico servizio o che comunque concretizzi una violazione delle norme in materia di sciopero nei servizi pubblici;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per impedire che il proclamato sciopero si concretizzi in un vero e proprio atto di boicottaggio della campagna elettorale per l'elezione del Parlamento europeo.

(4-15481)

(15 giugno 1999)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che, in occasione dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria per il solo giorno 7 giugno 1999 e proclamato con un congruo anticipo, sono stati garantiti i servizi pubblici essenziali (recapito telegrammi, atti giudiziari, eccetera) e, pertanto, non si è verificata alcuna violazione della vigente normativa in materia.

Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

(21 gennaio 2000)

MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il signor Fausto Faccia è detenuto presso il carcere di Padova per la condanna relativa all'occupazione puramente simbolica del Campanile di San Marco, avvenuta a Venezia nel maggio del 1997, e, nonostante la condanna, si trova nella parte vecchia del carcere, quella riservata ai detenuti in attesa di giudizio;

che Fausto Faccia è detenuto in seguito alla revoca del beneficio degli arresti domiciliari decisi dalla magistratura di sorveglianza per aver aderito ad un'associaizone, «Il Veneto serenissimo Governo», che pure opera nella legalità con finalità indipendentiste;

che Fausto Faccia è recluso in una cella in pessime condizioni igieniche e sanitarie insieme a sette detenuti e le sue richieste di trasferimento in altra cella nella sezione destinata ai detenuti già condannati, avanzate anche in relazione al suo stato di salute, non hanno mai avuto risposta da parte degli organi competenti, nè il direttore del carcere gli ha mai concesso un incontro;

che la permanenza del signor Faccia nelle attuali condizioni igienico-sanitarie ed il mancato rispetto del principio di favore per l'individualizzazione del trattamento stanno aggravando in maniera proeccupante il suo stato di salute;

che tale situazione si pone in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione che stabilisce che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», con la legge n. 354 del 26 luglio 1975 recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» laddove dispone che «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona» e in particolare con l'articolo 13 della legge medesima laddove dispone che «il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto» e con l'articolo 14 che prescrive che è assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati e che per le assegnazioni negli istituti e per il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono tenute in considerazione le esigenze di salute e comunque che deve essere favorita l'individualizzazione del trattamento,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per verificare quali siano i motivi per i quali Fausto Faccia non abbia ricevuto alcun riscontro alla domanda di trasferimento e per quali motivi non sia stato trasferito d'ufficio presso la sezione destinata ai detenuti già condannati come prescritto dalla legge;

quali immediati provvedimenti il Ministro intenda adottare perchè Fausto Faccia sia trasferito in altra sezione della casa circondariale di Padova;

quali provvedimenti intenda adottare per accertare e sanzionare eventuali responsabilità individuali nella vicenda.

(4-15773)

(7 luglio 1999)

Risposta. – Fausto Faccia ha fatto il suo ingresso presso la casa circondariale di Padova il 21 maggio 1999 perchè tratto in arresto da personale dell'Arma dei carabinieri in esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 177 del 1998 emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia per l'espiazione della pena di anni 2, mesi 5 e giorni 11 di reclusione inflittagli per i reati di cui all'articolo 605 (sequestro di persona) del codice penale, articolo 3 della legge n. 422 del 1989 e articolo 1, comma 3, della legge n. 516 del 1980.

In seguito, a causa del sovraffollamento dell'istituto, il Faccia è stato sistemato in una cella con altri detenuti, senza che tale nuova collocazione suscitasse reazioni da parte dell'interessato. Peraltro la permanenza dello stesso Faccia presso una casa circondariale, attesa la sua provenienza dallo stato di libertà, risulta perfettamente normale considerato che tutti i detenuti dopo l'arresto vengono allocati in tali strutture. Va anche rilevato al riguardo che il Faccia doveva espiare una pena non superiore a tre anni di reclusione.

La permanenza del detenuto in questione presso l'istituto sopra indicato si è protratta fino all'espletamento dei necessari accertamenti e valutazioni, in merito alla richiesta di trasferimento, intese ad una sistemazione detentiva idonea a coniugare le esigenze di sicurezza con l'opportunità dell'inserimento del recluso nelle attività trattamentali.

In tale prospettiva e pur in assenza di esplicite lamentele del Faccia o di richiesta di essere considerato detenuto «politico», sulla sua istanza di trasferimento il competente ufficio dipartimentale ha ritenuto utile acquisire il parere del direttore della casa di reclusione, che si è espresso favorevolmente, con riserva di valutare in seguito eventuali problemi o difficoltà di inserimento dell'interessato nell'ambito delle attività trattamentali in atto.

All'esito di tale istruttoria è stato disposto, in data 16 luglio 1999, il trasferimento del Faccia presso la casa di reclusione di Padova ove allo stato il detenuto si trova, mantenendo una condotta assolutamente regolare.

Sulla base di quanto sopra non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per ulteriori interventi di questo Ministero in merito alla vicenda.

Il Ministro della giustizia
Diliberto

(19 gennaio 2000)

MULAS. – *Ai Ministri delle comunicazioni, di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto che l'ufficio postale di Nule (Sassari), peraltro in un breve periodo di tempo, sia stato per tre volte vittima di banditi e rapinatori che, armati, hanno facilmente depredato le casse di questo ufficio postale, anche perchè, oltre alla mancanza di specifico personale addetto alla sorveglianza, l'ufficio è privo di strutture di sicurezza, quali vetri antisfondamento o sbarramenti che impediscano di poter irrompere così facilmente sugli addetti e sul pubblico presente;

quali immediate iniziative si intenda adottare per dotare questi uffici di tutto quanto necessario – sia in termini di personale che in termini di specifici accorgimenti – per restituire tranquillità e legalità agli uffici postali di Nule ed a tutta la sua popolazione.

(4-11387)

(16 giugno 1998)

Risposta. – Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervento in merito alla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito a quanto rappresentato – hanno riferito che la filiale di Sassari è riuscita a reperire un nuovo locale più sicuro e operativo dove è stata trasferita l'agenzia di Nule.

In particolare, al fine di garantire maggior sicurezza, la nuova agenzia è stata dotata di dispositivo di teleallarme, di bancone blindato e di cassaforte dotata di sistema «time-lock».

Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

(21 gennaio 2000)

MUNDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la libertà di stampa costituisce una delle libertà fondamentali riconosciute dalla nostra Costituzione;

che la stampa indipendente, in seguito al crearsi di concentrazioni editoriali, incontra crescenti difficoltà nello svolgere la sua attività di informazione;

che la recente legge sull'editoria stabilisce che un organo di stampa che abbia come referenti due parlamentari possa accedere ai finanziamenti pubblici previsti per l'editoria;

che tale legge è stata un duro colpo per la stampa indipendente, quella notoriamente non legata ai grandi gruppi finanziari, per il motivo

che i quotidiani di partito oltre ad usufruire del finanziamento dello Stato possono anche avere libero accesso alle pubblicità istituzionali dei vari enti locali;

che in tal modo si viene a creare una forma di concorrenza sleale nei confronti di altri quotidiani,

l'interrogante chiede di sapere:

se si sia a conoscenza di tale incresciosa situazione secondo la quale i quotidiani di partito verrebbero finanziati sia da contributi pubblici che da pubblicità istituzionali venendo a creare una forma di concorrenza particolare verso i quotidiani indipendenti;

in caso affermativo, quali provvedimenti si intenda adottare al fine di eliminare tali anomalie.

(4-16223)

(14 settembre 1999)

Risposta. – La legge 11 luglio 1998, n. 224, all'articolo 2, ha introdotto un nuovo sistema per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a favore dei giornali organi di movimenti politici. È infatti previsto, come requisito per l'accesso a tali contributi, che il movimento politico, di cui il giornale è organo, abbia un gruppo parlamentare di riferimento.

Il legislatore ha tuttavia stabilito di rispettare i diritti acquisiti prevedendo l'applicazione della precedente normativa (dichiarazione di appartenenza al movimento di almeno due parlamentari) per le imprese editrici in possesso di tutti i requisiti di legge al 31 dicembre dell'anno 1997.

Inoltre la suddetta normativa stabilisce che quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta quali organi di movimenti politici nel primo semestre dell'anno 1998, per poter fruire dei contributi previsti dalla legge, siano in possesso dei seguenti requisiti: dichiarazione di appartenenza di due parlamentari al movimento politico e accesso al finanziamento pubblico dei partiti da parte del movimento politico stesso.

Si fa infine presente che la Presidenza del Consiglio dei ministri non si è avvalsa di quotidiani di partito per la pubblicità istituzionale di propria competenza.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Minniti

(20 gennaio 2000)

MUNGARI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in seguito ad una recente visita al carcere di Crotone lo scrivente ha rilevato che da sempre detto istituto è retto da un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica di reggente in temporanea missione;

che a detto istituto, pur essendo stato più volte richiesto, non è mai stato finora adibito un ragioniere per il disbrigo degli atti amministrativo-contabili: ciò dipende, oltre che da una generale carenza organizzativa e di personale, da un'inoculata ed irrazionale distribuzione del personale assegnato alla regione Calabria;

che risulta, infatti, che nell'istituto di Reggio Calabria operano più di sei ragionieri;

che l'istituto di Crotone, in generale, presenta carenze strutturali che incidono negativamente sulla sicurezza;

che, in particolare, necessita di una nuova e più sicura portineria (*block-house*), perché quella esistente è costituita da una sbarra metallica e un «gabbiotto» in cui è costretto a rimanere per otto ore l'agente di servizio;

che risulta, altresì, che negli istituti di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Palmi non si è ancora provveduto all'assegnazione di un direttore in forma stabile;

che nella regione Calabria risultano mancanti circa cinquecento unità di polizia penitenziaria, e per tale ragione l'istituto di Rossano Calabro, benché ormai pronto per essere consegnato ed entrare in funzione, non è divenuto ancora operativo,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione in cui versano gli istituti penitenziari della Calabria e se non ritenga opportuno provvedere all'assegnazione – nei casi suindicati – di direttori in servizio effettivo, al posto di sostituti in temporanea missione, com'è attualmente;

quali provvedimenti si intenda assumere in merito alla situazione di precaria sicurezza dell'istituto di Crotone;

quali provvedimenti intenda adottare per incrementare l'esiguo organico di polizia penitenziaria nella regione Calabria;

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro in merito al nuovo istituto di Rossano Calabro nel senso di dotarlo degli organici necessari per consentire la sollecita apertura ed una adeguata operatività.

(4-16640)

(6 ottobre 1999)

Risposta. – In merito alle problematiche sollevate con il presente atto ispettivo, il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rappresentato che da tempo la direzione dell'istituto di Crotone viene affidata a funzionari in missione, stante la mancanza di personale direttivo aspirante a ricoprire tale sede di servizio. Per quanto concerne la mancanza di un collaboratore amministrativo contabile, il competente ufficio ha invitato il provveditore regionale ad inviare a Crotone uno

dei 5 ragionieri presenti presso l'istituto di Reggio Calabria, in attesa dell'assunzione dei vincitori dell'ultimo concorso a 274 posti di ragioniere, sesta qualifica funzionale.

Relativamente, invece, agli altri istituti calabresi si evidenzia che la titolarità della sede di Reggio Calabria è affidata al dottor Bologna, destinato, con provvedimento provvisorio, a Palmi ove sostituisce temporaneamente il dottor Tortorella, assente per malattia; peraltro a seguito dell'allontanamento del dottor Bologna da Reggio Calabria, la direzione di quest'ultimo istituto è stata provvisoriamente assunta dal dottor Gulli, funzionario in servizio presso il provveditorato regionale di Palermo.

La casa circondariale di Vibo Valentia è attualmente ricoperta in via provvisoria dal dottor Leuzzi, in servizio presso il provveditorato di Catanzaro, in attesa di individuare un funzionario cui potere affidare la titolarità dell'istituto.

Per quanto concerne il personale di polizia penitenziaria in forza presso gli istituti della Calabria, si evidenzia che esso ammonta complessivamente a 1.987 unità di cui 138 donne e 1.849 uomini; a questi si andranno ad aggiungere circa 180 unità, contingente stimato necessario per l'imminente attivazione della nuova struttura di Rossano Calabro.

Per quanto concerne le problematiche di natura strutturale, si comunica che la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'istituto di Crotone viene gestita ed assicurata dal provveditorato regionale di Catanzaro che interviene spesso per migliorare la struttura, compatibilmente con le disponibilità economiche.

Al riguardo, peraltro, si evidenzia che con i fondi del capitolo 8404 gestiti dal Ministero dei lavori pubblici è stato assentito un finanziamento di lire 1.500.000.000 per i lavori riguardanti gli impianti di sicurezza del predetto istituto: impianti perimetrali antiscavalcamento-volumetrici, TV a circuito chiuso, illuminazione del muro di cinta.

Inoltre è stata costruita una nuova caserma con il programma straordinario di cui alla legge 24 dicembre 1984, n. 887.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(19 gennaio 2000)

PARDINI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Tenuto conto:

che durante la trasmissione televisiva «Porta a porta» del 16 febbraio 1999 si è parlato, tra l'altro, di un processo non solo ancora in corso ma anche particolarmente delicato e dal pesante impatto sull'opinione pubblica, come quello relativo al caso di Marta Russo;

che con riferimento allo stesso sono state mosse critiche di parte all'operato della pubblica accusa;

che più in generale la trasmissione ha riproposto l'annoso problema della spettacolarizzazione dei processi e di una pratica dell'accerta-

mento della verità fuori della trama di regole e diritti che devono connotare il processo penale;

che questa tendenza a portare la giustizia, quando non direttamente processi in corso, di fronte alla platea del pubblico televisivo si traduce non ultimo in una influenza sui giudici popolari se non direttamente su quelli togati, con conseguente pregiudizio tanto per i diritti degli imputati che delle stesse parti lese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire per stabilire in maniera finalmente incisiva le modalità per cui, pur assicurando una doverosa informazione in materia di giustizia, si possa evitare la spettacolarizzazione dei processi e il conseguente pregiudizio della loro regolarità;

se non si ritenga comunque di dover prevedere che, particolarmente nel caso di processi ancora in corso, l'astensione dal video non debba valere solo per i magistrati ma anche per i difensori delle parti coinvolte nel dibattimento.

(4-14157)

(18 febbraio 1999)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il che esclude qualsiasi possibilità di intervento in materia da parte del Governo.

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che effettivamente nella puntata del 16 febbraio 1999 del programma «Porta a porta» – dedicato allo svolgimento delle indagini relative ad alcuni delitti che avevano avuto vasta risonanza nell'opinione pubblica – è stato affrontato, tra gli altri, anche il caso della studentessa Marta Russo.

Nel sottolineare come il predetto caso giudiziario aveva avuto grande risalto su tutti gli organi d'informazione (stampa, radio, telegiornali, periodici, eccetera) la concessionaria RAI ha precisato che la trasmissione si è tenuta fuori dal dibattimento allora in corso, come del resto riconosciuto dai partecipanti: politici, magistrati, avvocati e funzionari di polizia.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(21 gennaio 2000)

PETRUCCI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il prossimo 2 giugno entrerà in vigore la normativa relativa alla istituenda figura del giudice unico di primo grado prevista dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; l'articolo 15 di detto provvedimento prevede la creazione delle sezioni distaccate di tribunale, modificando in tale senso le norme inserite nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario); tra le norme inserite nel regio decreto da parte del citato articolo 15 vi è l'articolo 48-*quater* che riguarda «gli affari trattati nelle sezioni distaccate» di tribunale; tra questi rientra la generalità degli affari sui quali il tribunale giudica con composizione monocratica (semprechè sussista la competenza territoriale della stessa sezione); nell'ambito delle controversie civili soltanto quelle relative a cause di lavoro, di previdenza ed assistenza (anche per esse è previsto il giudizio con composizione monocratica) debbono essere trattate esclusivamente nella sede centrale del tribunale;

che non sembrano risultare facilmente comprensibili le esigenze socio-economiche che determinano tale scelta, con l'allontanamento del giudizio dal luogo ove si svolge o si è svolta la prestazione lavorativa oggetto del contenzioso (nonostante l'esistenza di una sezione distaccata di tribunale sul territorio); tutto questo anche quando nello stesso tempo, in altre controversie che interessano lo stesso imprenditore, parte del procedimento (si pensi alla materia commerciale, al recupero crediti o altro) viene trattato nella sede distaccata;

che inoltre il trasferimento delle controversie in materia di lavoro presso la sede principale del tribunale è oltremodo penalizzante per i lavoratori, che generalmente rappresentano la parte debole del rapporto; basti pensare, per esempio, alla necessità di spostamento dal luogo di lavoro o ai maggiori sacrifici imposti ad altri cittadini indicati come testimoni in un procedimento come quello del lavoro caratterizzato dalla tipicità del rito e dalle particolari necessità istruttorie, tra le quali grande rilevanza assume la comparizione personale delle parti; si pensi inoltre alle realtà in cui tra la sede di lavoro e quella del giudice competente, secondo il decreto legislativo, vi sono varie decine di chilometri o addirittura il mare,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti affinchè presso le sezioni distaccate di tribunale possano rimanere le cause di lavoro, evitando in particolare il trasferimento presso la sede principale del tribunale delle cause in corso, ed evitando altresì in tal modo ulteriori penalizzazioni dovute ai costi e alla difficoltà di spostamenti soprattutto per i lavoratori impegnati nella tutela dei propri diritti.

(4-15371)

(26 maggio 1999)

Risposta. – Con l'interrogazione in oggetto l'onorevole interrogante deduce, in particolare, l'incongruenza delle soluzioni normative delineate dall'articolo 48-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, introdotto dal-

l'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in ordine all'accentramento delle controversie in materia di lavoro e di previdenza presso gli uffici giudiziari, «sedi principali del tribunale», con la conseguente esclusione della possibilità di trattazione presso le sedi distaccate. La norma sopra citata stabilisce infatti che «nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.

Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare».

Nella citata interrogazione si rileva che la scelta di escludere le controversie in materia di lavoro da quelle che possono essere trattate dalle sezioni distaccate del tribunale finisce con il risultare penalizzante per il lavoratore, costretto ad affrontare gli oneri conseguenti alla trattazione del giudizio in una sede lontana da quella della propria dimora abituale, sebbene questa coincida con la sede della sezione distaccata.

In proposito l'ufficio legislativo ha evidenziato – come appare anche desumibile dalla relazione illustrativa del citato decreto legislativo – che la scelta della centralizzazione risponde essenzialmente all'esigenza di garantire adeguati livelli di specializzazione e di professionalità nel giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia («In tale ottica i benefici effetti della devoluzione delle impugnazioni ad un'apposita sezione della corte di appello, con conseguente creazione di una giurisprudenza distrettuale in materia di lavoro, meritano di essere estesi e completati escludendo la trattazione dei procedimenti in parola presso le sezioni distaccate, in guisa da evitare ogni frammentazione e dispersione delle professionalità della sezione lavoro del tribunale, o comunque dei giudici incaricati della trattazione di tali controversie. Considerazioni, queste, che d'altra parte si rafforzano di fronte alla prossima devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le quali postulano una professionalità ancor più specifica, oltre a forme adeguate di organizzazione del lavoro»).

Si deve comunque segnalare che l'esigenza di un contemperamento delle istanze rappresentate nella predetta interrogazione parlamentare con le linee di fondo che ispirano la regolamentazione della materia di cui al decreto legislativo n. 51 del 1998 ha determinato l'introduzione, in epoca relativamente recente, di modifiche della normativa in esame, ad opera dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1999, n. 234.

La disposizione introdotta in sede di conversione dal Parlamento ha aggiunto dopo il secondo comma dell'articolo 48-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, un terzo comma dal seguente tenore: «In de-

roga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale, sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze».

Per effetto di tale disposizione – che come rilevato risulta introdotta in sede parlamentare successivamente alla interrogazione in questione – si è inteso definire un meccanismo suscettibile di limitare gli effetti della precedente disciplina, che potevano risultare maggiormente onerosi o gravosi per il lavoratore.

Il Ministro della giustizia
Diliberto

(19 gennaio 2000)

RIGO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che da circa tre mesi una massiccia campagna pubblicitaria diffusa a tappeto sui mezzi di informazione, soprattutto con *spot* televisivi durante programmi di maggiore ascolto («Striscia la notizia», Festival di Sanremo, «Furore», eccetera), invita i consumatori ad acquistare «Personal Ricaricabile 195», una carta prepagata diffusa dalla Omnitel, il secondo gestore dei telefonini, perchè costa solo «195 lire al minuto»;

che oltre 1,5 milioni di consumatori sarebbero stati indotti ad acquistare «Personal Ricaricabile 195», carta commercializzata dalla Omnitel, perchè costa solo 195 lire al minuto (più IVA);

che l'associazione di consumatori Adusbef, dopo aver scoperto che «Personal Ricaricabile 195», invece di costare 195 lire al minuto, così come viene reclamizzato, costa invece 600 lire per i primi 54 secondi di conversazione, ha immediatamente denunciato tale fattispecie all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), competente in materia di pubblicità ingannevole, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alle competenti procure della Repubblica, per l'eventuale reato di frode in commercio;

che l'Adusbef ha calcolato infatti che i primi 54 secondi d'uso della Personal Ricaricabile 195, la cui massiccia campagna pubblicitaria ne reclamizza il costo a «solo 195 lire al minuto», costano ben 600 lire: 200 lire alla risposta comprensiva di IVA e dei primi 3 secondi di conversazione, mentre per i secondi successivi, applicando un conteggio a scatti, il costo è di 200 lire (IVA inclusa) ed ha una durata di 10,1 secondi per la tariffa ordinaria, 51,3 secondi per la tariffa ridotta;

che in tal modo Omnitel sembra pubblicizzare un costo indicativo di 195 lire al minuto, più 39 lire di IVA che dovrebbe portare il costo a 234 lire, ben sapendo che il primo minuto ha un costo quasi triplo rispetto a quanto pubblicizzato, inducendo in errore e danneggiando i consumatori spinti ad acquistare un prodotto reclamizzato in maniera fraudolenta ed ingannevole;

che solo in seguito a pressioni l'Ufficio pubblicità ingannevole dell'Antitrust, che sembra abbia persino ricevuto una nota dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni che stigmatizzava l'inganno pubblicitario, ha aperto un procedimento, dopo aver archiviato qualche giorno prima analoga segnalazione proveniente da un concorrente che lamentava tra l'altro anche la scorrettezza commerciale della *reclame*;

che in data 12 aprile 1999 l'Omnitel ha cominciato a reclamizzare un ulteriore prodotto commerciale, denominato «Dippiù Ricaricabile», pubblicizzato al costo di 395 lire al minuto, quando il primo minuto di conversazione costa ben 960 lire,

si chiede di sapere:

perchè si continuino a tollerare pubblicità scorrette, fraudolente, ingannevoli che procurano notevole danno ai consumatori;

quale sia stata la ragione, che si chiede di acclarare ed urgentemente riferire, per cui l'Ufficio pubblicità ingannevole dell'Antitrust, abbia sorprendentemente archiviato in data 9 aprile 1999, la denuncia di un concorrente contenente analoghe, se non più approfondite, argomentazioni rispetto alla denuncia dell'Adusbef, per aprire lo stesso giorno il procedimento n. PI 2526 per pubblicità ingannevole;

quali misure urgenti il Governo intenda assumere per imporre pubblicità trasparenti, chiare e veritiere, tali da non produrre inganni ed ingenti danni economici al pubblico dei consumatori.

(4-15005)

(27 aprile 1999)

Risposta. – L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quando disposto dal decreto legislativo n. 74 del 1992, può intervenire in materia di pubblicità ingannevole esclusivamente a seguito di richieste di intervento presentate dai soggetti a ciò legittimati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo.

Tale intervento è finalizzato ad inibire l'ulteriore diffusione di messaggi pubblicitari che, a causa del loro carattere ingannevole, possano pregiudicare il comportamento economico dei consumatori.

Per quanto concerne i procedimenti avviati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti della Omnitel Pronto Italia spa riguardanti i prodotti commerciali rispettivamente denominati «Dippiù ricaricabile» e «Personal ricaricabile 195», si fa presente che i suddetti procedimenti risultano tutti conclusi.

In particolare, per quanto attiene il prodotto commerciale «Dippiù ricaricabile», l'Autorità nella riunione del 20 maggio 1999 ha deliberato

l'archiviazione della richiesta di intervento presentata dall'Adusbef in data 29 aprile 1999. Si è infatti riscontrato che il messaggio pubblicitario, articolato in quattro pagine, conteneva tutte le informazioni idonee a consentire la valutazione delle effettive condizioni tariffarie dei servizi e che detto messaggio pubblicitario deve essere valutato nella sua interezza, e non solo limitatamente alla prima pagina. Tale pubblicità, pertanto, non è stata ritenuta idonea ad indurre i consumatori a pregiudicarne il comportamento economico.

Per quanto riguarda, invece, il prodotto commerciale «Personal 195» risultano avviati, e già conclusi, due procedimenti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il primo procedimento, avviato su richiesta di un concorrente, si è concluso con l'archiviazione della suddetta richiesta deliberata dall'Autorità nell'adunanza del 9 aprile 1999.

In particolare, considerata la genericità del messaggio, che si limitava ad illustrare le principali caratteristiche del servizio pubblicizzato, senza contenere alcuna menzione del costo del servizio stesso, è stato ritenuto che la pubblicità non potesse essere idonea ad indurre in errore i consumatori sulle specifiche modalità di costo del servizio al minuto, nonché sul sistema di tariffazione dello stesso.

Il secondo procedimento, individuato con il n. PI2526, si è concluso con deliberazione dell'Autorità nell'adunanza del 10 agosto 1999.

In tale deliberazione vengono distinti e valutati 4 messaggi pubblicitari.

Il primo messaggio è rappresentato da un tabellare che si compone di 4 pagine, nel quale si evidenziano sia le caratteristiche di flessibilità che le caratteristiche di prezzo del servizio; il secondo e il terzo sono rappresentati da due telepromozioni, in cui i *testimonial* presentano il servizio mettendo in evidenza entrambi gli aspetti sopracitati; il quarto è rappresentato da alcune pagine del sito Internet della Omnitel, nel quale le informazioni relative alle caratteristiche ed al prezzo del servizio sono presenti in maniera più dettagliata.

Di questi quattro messaggi pubblicitari l'Autorità ha ritenuto che solo il messaggio pubblicitario n. 2, diffuso dalla Omnitel Pronto Italia spa, e consistente in una telepromozione trasmessa su Canale 5, costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 74 del 1992, e ne ha vietato l'ulteriore diffusione.

Si precisa che tale delibera adottata dall'Autorità nell'adunanza del 10 agosto 1999 è stata pubblicato sul Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 30 agosto 1999, n. 31-32.

Per completezza di informazione si fa presente che l'Autorità è più volte intervenuta nei confronti di messaggi pubblicitari riguardanti i servizi di telefonia mobile, con particolare riguardo alla omessa indicazione di informazioni ritenute fondamentali e necessarie per la corretta formazione delle scelte dei consumatori, relativamente all'area di copertura

del servizio di *roaming,* alle carte prepagate e soprattutto al costo del servizio.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Micheli

(20 gennaio 2000)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri delle comunicazioni, dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che dal 3 gennaio 1999 è in vigore il decreto 10 settembre 1998, n. 381, che adotta il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

che tale regolamento è in attuazione del comma 6, lettera *a)*, n. 15, dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 5-*ter* dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1999, n. 78,

si chiede di sapere quali iniziative siano state intraprese per permettere agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni di svolgere i compiti di vigilanza e verifica dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana sull'intero territorio nazionale e se corrisponda al vero la notizia che sul capitolo di spesa del Ministero delle comunicazioni non è stato previsto l'acquisto della idonea strumentazione, nel qual caso, quali provvedimenti si intenda intraprendere.

(4-15234)

(19 maggio 1999)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che il decreto 10 settembre 1998, n. 381, «Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana», stabilisce all'articolo 4, comma 3, le competenze per quanto riguarda la disciplina dell'installazione e della modifica degli impianti di radicomunicazioni, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di tollerabilità del campo elettromagnetico e il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, e per quanto riguarda le attività di vigilanza e di controllo.

Le suddette funzioni sono attribuite alle regioni ed alle province autonome le quali, in base al decreto, le svolgono «anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate».

In sede di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, avvenuta con la legge 29 marzo 1999, n. 78, nel modificare l'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è stato stabilito che l'Autorità si avvale anche degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni nel controllo dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

Pertanto gli interventi del Ministero delle comunicazioni nei controlli sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici possono considerarsi come attività saltuaria, originata da esplicita richiesta dell'Autorità o dei comitati regionali radiotelevisivi, e non come un'attività che gli organi periferici del Ministero debbono svolgere in maniera esclusiva ed alla quale devono essere destinate risorse umane e strumentali rilevanti.

Conseguentemente gli organi amministrativi competenti ritengono sufficienti le risorse e le esperienze presenti negli ispettorati territoriali per far fronte a richieste saltuarie e, per il momento, hanno provveduto a destinare i fondi a disposizione all'acquisizione di strumentazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di istituto.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(21 gennaio 2000)

SERENA, MANFROI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le ragioni per cui in un numero sempre più frequente di programmi della RAI si utilizzino personaggi napoletani interpretati da attori partenopei che parlano la propria lingua («Un posto al sole», «Un medico in famiglia», eccetera) e se non si intenda, almeno utilizzando scritte in sovrimpressione, rendere accessibile e comprensibile anche ai cittadini che, disgrazia loro, non conoscono quella lingua, le battute di certe preziose sceneggiature;

se tale ossequio nei confronti delle produzioni in lingua napoletana sia dovuto al fatto che la Campania è la regione con il più alto numero di evasioni al pagamento del canone RAI ovvero alla circostanza che a Napoli risiede l'Autorità per le comunicazioni.

(4-13885)

(2 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il che esclude qualsiasi possibilità di intervento da parte del Governo.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, tuttavia, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha negato che nei programmi della RAI «si utilizzino, in numero sempre maggiore, personaggi napoletani interpretati da attori che parlano la loro lingua» con il risultato che gli stessi programmi risulterebbero incomprensibili ai non napoletani.

Per quanto riguarda, ad esempio, la serie «Un medico in famiglia» – citata nell'interrogazione in esame – uno solo dei personaggi del numeroso gruppo che compone il *cast* parla italiano con accento napoletano.

La concessionaria ha, altresì, sottolineato che l'elevato indice di gradimento e di ascolti fatto registrare in tutto il territorio nazionale dalla *fiction* in generale e dagli episodi del «Medico in famiglia» in particolare dimostrano l'apprezzamento di tale tipo di programma da parte del pubblico.

Per completezza di informazioni si soggiunge che quasi tutte le produzioni di *fiction* sono sottotitolate alle pagine 777 e/o 778 di Televideo.

Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

(21 gennaio 2000)

WILDE. – *Ai Ministri delle comunicazioni e delle finanze.* – Premesso:

che domenica 18 aprile 1999, in occasione della trasmissione televisiva «Speciale TG1 *referendum*», iniziata alle ore 21,55 e durata oltre tre ore, nell'attesa del responso referendario si è discusso di politica «in modo virtuale», probabilmente caso unico al mondo;

che la trasmissione ha evidenziato una forte manipolazione dell'informazione e notevoli ritardi nel diffondere i dati, cosa già notata durante tutta la giornata, evitando tra l'altro, come di prassi, collegamenti con il Viminale,

si chiede di sapere se risulti:

quanto sia costata alla RAI la trasmissione;

il costo dei sondaggi e delle proiezioni effettuati dall'Abacus e quante persone dipendenti dalla RAI siano state utilizzate per tale servizio;

quali siano le ragioni per cui non siano stati forniti dati anche parziali delle grandi città, province e regioni;

quali siano le motivazioni dei ritardi nel comunicare i vari sondaggi durante tutta la giornata, come per esempio quelli delle ore 11 comunicati solo alle 12,30 e quelli delle 17 comunicati solo alle 18,30;

per quali ragioni non si sia provveduto ad effettuare collegamenti con il Viminale;

si chiede, infine, se non si ritenga opportuno che sia verificato se i responsabili della RAI, in particolare il direttore dello «Speciale TG1 *referendum*», abbiano ottemperato a tutte le disposizioni di legge.

(4-14964)

(21 aprile 1999)

Risposta. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che il Governo non ha il potere di sindacare il contenuto delle trasmissioni radiotelevisive atteso che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato che, dalle verifiche effettuate presso la competente direzione del TG1, è stato accertato che la trasmissione in argomento era esplicitamente dedicata all'attesa del raggiungimento del *quorum.* Tale obiettivo era chiaramente indicato dal titolo stesso della trasmissione, «Battiquorum», che lasciava intuire che oggetto dell'inchiesta sarebbe stato proprio quel momento temporale che precede i dati definitivi. Questi ultimi sono stati poi forniti nel telegiornale della notte.

La concessionaria ha inoltre precisato che sono stati effettuati regolari collegamenti con il Viminale sia durante lo «speciale» sia nel successivo TG della notte e che all'Abacus non sono stati chiesti sondaggi ma solo proiezioni (i sondaggi, com'è noto, sono basati su interviste da interpretare, mentre le proiezioni sono basate su dati reali scelti con il metodo del «campione»).

Nel rilevare che durante tutta la giornata (che era giornata di elezioni) non sono stati forniti sondaggi perchè non ne è consentita la diffusione ad urne ancora aperte, in quanto potrebbero influenzare chi non avesse ancora votato, la RAI ha precisato che non sono state fornite cifre parziali (per regioni o per città), perchè nel corso dello «Speciale» si possedeva una campionatura di carattere nazionale. I dati parziali per zone territoriali sono stati forniti nei successivi telegiornali, quando si avevano i risultati reali.

La RAI ha precisato che per la trasmissione di cui trattasi è stato utilizzato il normale nucleo redazionale che si occupa ogni settimana dagli «speciali», senza ricorrere ad alcun dipendente in più. Tale nucleo è costituito dal responsabile, da 8 giornalisti e 2 impiegati.

La concessionaria ha infine riferito che i costi per la trasmissione in questione sono stati pari a lire 75 milioni, mentre il costo dei sondaggi Abacus relativi a tutte le trasmissioni TG1 è stato di lire 127 milioni.

Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

(21 gennaio 2000)